

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO E PER LA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI

La concessione di patrocini, sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, l'attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone, associazioni, enti pubblici e privati è disciplinata dalle disposizioni regolamentari che seguono:

ART. 1 - Il Comune incoraggia e sostiene attività ed iniziative sociali, culturali e promozionali, organizzate da soggetti pubblici e privati, sia mediante la concessione del proprio patrocinio, sia mediante erogazione di contributi finanziari finalizzati a proposte definite e documentate.

ART. 2 - Il Comune prende in considerazione le richieste di contributo delle associazioni che hanno la sede nel territorio comunale e da quelle riconosciute. Tali associazioni devono mostrare attraverso regolare documentazione il corretto funzionamento dell'associazione stessa ed il perseguimento degli scopi dell'associazione.

ART. 3 - Il Consiglio Comunale conferisce all'Assessore alla cultura l'incarico di seguire e promuovere le iniziative di carattere culturale e di spettacolo di contributi e/o dei patrocini. Contributi ad associazioni di carattere sportivo saranno di competenza dell'Assessore allo sport, unitamente alla Giunta Comunale.

ART. 4 - La Giunta Comunale può motivatamente deliberare il patrocinio. La concessione del patrocinio deve indicare espressamente le eventuali agevolazioni che l'Amministrazione comunale intenda assicurare per la più valida realizzazione dell'iniziativa. In tal caso si eseguono le procedure di cui all'articolo 5.

ART. 5 - Il patrocinio non è concesso per iniziative di natura economiche, manifestazioni ed attività di natura politica; così pure per le iniziative palesemente non connesse con gli interessi generali della collettività.

ART. 6 - Qualora l'Amministrazione comunale, nell'ambito anche dei propri programmi amministrativi, riconosca civicamente utile e meritoria la funzione di una associazione che operi anche a livello locale, per l'importanza e la continuità della sua attività e dei suoi programmi, può iscrivere nel proprio bilancio un contributo determinato nell'anno finanziario.

ART. 7 - Per un'opportuna programmazione delle iniziative e per una migliore utilizzazione delle risorse di bilancio, le richieste di patrocinio e/o di contributo dovranno pervenire all'Amministrazione con una sintetica illustrazione delle iniziative ed un dettagliato preventivo di spesa entro il 15 novembre dell'anno precedente, non saranno prese in considerazione le richieste eccezionali di contributo che non siano pervenute almeno 30 giorni prima della data dell'iniziativa per la quale è richiesto il concorso finanziario dell'Amministrazione; per le associazioni sportive la data di scadenza di richiesta dei contributi è fissata al 30 dicembre dell'anno precedente.

ART. 8 - L'assegnazione di contributi non specificatamente iscritti in bilancio è rapportata all'importanza delle iniziative ed al loro onere presunto. Di norma l'ammontare del contributo erogato

dalla Giunta Comunale non può essere superiore alla metà della spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'iniziativa. Eccezionalmente, per determinate iniziative di comprovato interesse, si potrà disporre la copertura dell'intera spesa sostenuta.

ART. 9 - Il contributo verrà erogato a iniziativa realizzata, sulla base della relativa documentazione contabile che il richiedente è tenuto a rimettere al Comune, supportata da una relazione dell'attività svolta per l'anno precedente, per quello in corso e da quella prevista per l'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce per comprovati motivi e su espressa domanda del richiedente. Metà della quota dello stanziamento deliberato in via previsionale potrà essere anticipata per permettere la realizzazione dell'iniziativa (vedi articolo 8).

Il Legale Rappresentante dell'associazione richiedente dovrà formalmente impegnarsi, qualora l'iniziativa non venisse per qualsiasi ragione effettuata o l'onere relativo risultasse inferiore all'anticipazione erogata, a restituire l'ammontare del contributo od a rimborsare all'Amministrazione la quota eccedente.

ART. 10 - La concessione delle sovvenzioni, contributi e sussidi verrà erogata nel rispetto di quanto contenuto nell'articolo 18, del Decreto Legge n. 83 del 22/6/2012.

ART. 11 - Il presente Regolamento entrerà in vigore dal momento di esecutività dell'atto deliberativo.